

L.

## TORNATA DEL 27 NOVEMBRE 1891

## Presidenza del Presidente FARINI.

**Sommario.** — *Incidente sul processo verbale — Omaggi — Risultato della votazione per la nomina di un membro della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori — Seguito della discussione del progetto di legge: « Modificazioni ad alcune disposizioni del Codice di procedura penale riguardanti la citazione direttissima e la citazione diretta, i mandati di comparizione e di cattura, la conferma e la revocazione dei mandati di cattura, la libertà provvisoria, le ordinanze e le sentenze istruttorie di non farsi luogo a procedimento penale e i giudizi di appello » — Partecipano alla discussione i senatori Pascale, Tolomei Giov. Paolo, Deodati, Manfredi relatore, e Pierantoni.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 30.

Non è presente alcun ministro. Più tardi interviene l'onor. ministro di grazia e giustizia.

Il senatore, segretario VERGA C., dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Domando di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

**Incidente sul processo verbale.**

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Mi duole di non aver potuto per pochi minuti trovarmi ieri presente alla rapida apparizione in Senato dell'onorevole ministro del Tesoro. La causa ne fu un ritardo del treno dell'Alta Italia che arriva al tocco.

Ragioni gravi di opportunità, anzi di urgenza avevano fatto desiderare ai due interpellanti che la mozione si svolgesse nel più breve termine possibile; però io mi associo volentieri alle dichiarazioni dell'onor. Marescotti, di attendere cioè che l'interpellanza si svolga dopo

l'esposizione finanziaria, che avrà luogo martedì nell'altro ramo del Parlamento. Ma dal resoconto sommario e dal processo verbale osservo che non suona identica la dichiarazione dell'onorevole Luzzatti. L'onor. ministro del Tesoro non indicò, ma si riservò d'indicare il giorno.

Ora se havvi questione che soffra dello indugio è questa. Certo il Governo ha piena facoltà di designare il giorno dello svolgimento di un'interpellanza, ma per la nostra un indugio più o meno lungo equivarrebbe a renderla inefficace. Io non credo che l'onor. ministro del Tesoro abbia questa intenzione. Tutto altro; egli ha mostrato la sua deferenza pel Senato, anche nello scorso giugno quando io ebbi motivo o piuttosto mi fu porta l'occasione e nel bilancio di assestamento e in quello dell'agricoltura d'interrogare il Governo circa i suoi intendimenti finanziari e monetari, che egli poi svolse colla sua consueta eloquenza al Senato; onde io non dubito che egli intenzione moratoria non l'abbia.

E mi persuade ancora un'altra cagione, che, essendo stato il Ministero così largo nell'accet-

tazione di tutte le interpellanze che gli vennero presentate nell'altro ramo del Parlamento, io non dubito che anche questa che è la seconda con quella dell'onor. Vitelleschi, sarà dai due ministri accettata in un termine breve.

Io potrei annoverare brevemente le cagioni dell'urgenza all'onorevole Presidente, dubitando che oggi il ministro del Tesoro possa revenire in Senato, perchè egli si faccia autorevole intermediario a che la interpellanza debba aver luogo subito dopo l'esposizione finanziaria. Non trattandosi nè di questione politica, nè di questione amministrativa, ma di questione finanziaria, economica, monetaria che oggi forma per così dire il *nervus rerum* del programma del Gabinetto, l'onor. ministro del Tesoro non avrà difficoltà d'intendersi al più presto possibile e quindi ripeto un'altra volta che mi rimetto nelle mani autorevoli dell'onorevole Presidente, perchè egli si faccia interprete del nostro desiderio verso gli onorevoli ministri del Tesoro e dell'agricoltura, industria e commercio.

PRESIDENTE. Prima di porre ai voti l'approvazione del processo verbale, mi giova dire una parola sull'incidente sollevato dall'onor. senatore Rossi Alessandro. Anzitutto egli crede che vi sia una differenza tra il resoconto sommario ed il processo verbale. Io ripeto cosa che è stata altre volte affermata in questa Assemblea, che cioè il resoconto sommario non fa testo. Ciò che ora si tratta di approvare è il processo verbale. Il testo poi delle discussioni, per il Senato, naturalmente è il resoconto ufficiale.

Detto questo, aggiungo che, dal modo con cui è redatto il processo verbale, mi risulterebbe avere esso precisamente riferito ciò che il signor ministro rispose al senatore Marescotti quando fu letta l'interpellanza indirizzatagli dal senatore Rossi Alessandro e dallo stesso senatore Marescotti.

Il ministro del Tesoro dichiarò che egli accettava fin d'allora l'interpellanza, soltanto si riserbò di proporre ulteriormente al Senato il giorno da stabilirsi per lo svolgimento di essa. La risposta fu indeterminata; non fu determinato neppure quando il Ministro avrebbe fatta la sua ulteriore proposta al Senato. Il signor senatore Marescotti indicò egli come la ulteriore fissazione del giorno per lo svolgimento della interpellanza avrebbe potuto farsi dopo che

avesse avuto luogo alla Camera dei deputati l'esposizione finanziaria, aggiungendo che gli pareva anzi giovevole indugiare al di là di quel giorno lo svolgimento dell'interpellanza inquantochè l'esposizione finanziaria avrebbe potuto in qualche parte dar norma ad essa.

Da questo per me risultano due cose: 1° Che il diritto del Senato non è stato punto discusso, poichè la interpellanza fu accettata. 2° Che, soltanto, il ministro si riserbò di proporre al Senato stesso il giorno che gli sarebbe sembrato più opportuno per lo svolgimento della interpellanza, salvo al Senato accettare o no quel giorno.

Da tutto questo si evince che, senza pregiudicare la questione, senza indugiare l'approvazione del verbale, nel quale beninteso sarà tenuto conto della dichiarazione del senatore Rossi, sembri meglio aspettare a sollevare la questione quando sia presente, se non il ministro del Tesoro, almeno qualche rappresentante del Governo che possa portare nella questione la sua parola. Altrimenti mi pare che si discuterebbe nel vuoto.

Io poi, per quanto mi rincresca di non poter aderire all'incarico che vorrebbe darmi l'onorevole senatore Rossi, debbo dire che oramai la questione non è più in mia mano, ma è nelle mani del Senato, dacchè l'interpellanza fu accettata e il ministro si riserbò di proporre più tardi il giorno nel quale essa potrebbe essere svolta.

Io non saprei quindi, onorevole Rossi, quali altri uffici fare per indurre il Governo a nuove dichiarazioni in proposito.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Ringrazio l'onorevolissimo signor presidente delle spiegazioni che ha dato.

Non mi fermo all'una o l'altra interpretazione di resoconto sommario o del processo verbale.

Io prendeva e prendo la questione nel suo vero punto: le dichiarazioni dilatorie dell'onorevole ministro; e in questo senso mi pare che si accordino tanto il resoconto sommario che il verbale testè letto.

Io non tedierò il Senato un'altra volta, quando sarà presente qualche membro del Governo, per ripetere le cose che ho già dette.

Era però in dovere di fare le dichiarazioni che ho fatto perchè come primo firmatario dell'interpellanza ieri non era presente quando si decise sul suo rinvio, e quando più tardi intervenni non era più presente il membro del Governo al quale potessi rivolgere le mie osservazioni.

Mi basta intanto quello che l'onor. presidente ha dichiarato, che l'interpellanza è accettata, e laddove dovesse avvenire che nei giorni posteriori all'esposizione finanziaria si tardasse di troppo a fissare il giorno per svolgerla mi permetterò di rivolgermi qui direttamente al Governo.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onor. Rossi di avere aderito al mio desiderio. Pongo ai voti il processo verbale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Omaggi.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:  
Fanno omaggio al Senato:

Il signor Ulrico Hoepli di un *Manuale di bibliografia* e di un *Dizionario bibliografico*;

Il ministro della pubblica istruzione del fascicolo 2<sup>o</sup>, vol. VII, del *Vocabolario degli Accademici della Crusca*;

Il direttore della Cassa di risparmio di Rimini di una *Monografia storica di quell'istituto*;

Il sindaco di Bagni a Ripoli della *Commemorazione del senatore Ubaldino Peruzzi* da lui fatta in seno al Consiglio comunale;

Il prefetto della provincia di Firenze della *Commemorazione del senatore Ubaldino Peruzzi* da lui fatta in seno al Consiglio provinciale;

Il direttore del giornale *Il Sole* di Milano di una sua pubblicazione in difesa dell'industria nazionale delle assicurazioni;

Il ministro di agricoltura, industria e commercio di una *Carta idrografica del regno d'Italia*;

Il direttore del regio istituto di studi superiori di Firenze, della pubblicazione col titolo: *Studi sul Panormita e sul Valla*;

Il signor Gaetano Zini di una sua memoria intitolata: *Lo spirito di associazione nella civiltà*;

Il dottor Temistocle Santopadre di un suo *Manuale storico teorico-pratico sul colera*;

L'avv. G. Vacchelli di una sua monografia intitolata: *L'assistenza pubblica*;

Il presidente dell'Accademia Olimpica di Vicenza, degli *Atti di quell'Accademia per gli anni 1889-90*;

Il senatore Lampertico di una sua memoria intitolata: *Il protettorato in Oriente*;

Il rettore della regia Università di Roma dell'*Annuario scolastico per l'anno 1891-92 della scuola d'applicazione per gli ingegneri*.

Il professore Carlo Dotto dei Dauli delle seguenti sue pubblicazioni:

I. *Vetulonia e i nuovi errori del dottor cav. I. Falchi*;

II. *Vetulonia non fu a Colonna di Maremma*;

III. *Un decreto sbagliato*;

Il sindaco d'Otranto di un opuscolo intitolato: *Otranto nel 1480* (Commemorazione civile dei difensori e martiri d'Otranto);

Il signor Antonio Medin degli *Statuti del comune di Maniago nel 1380*;

Il signor A. Keller di un suo articolo sulle *Decime*, pubblicato nel giornale *Il Raccoglitore*;

Il professore De Vit di una sua memoria dal titolo: *Sulla regione Padana* ricordata in una lapide del museo di Ferrara;

Il senatore Martinelli di un suo studio pubblicato, sui *Tributi locali*;

La direzione della Società Italiana delle ferrovie del Mediterraneo, della *Statistica dell'esercizio 1890*.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione avvenuta ieri per la nomina di un componente la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori:

Senatori votanti . . .	64
Maggioranza . . . . .	33

Il senatore Ricotti ottenne voti 38

» Finali » 9

» Manfredi » 5

» Cencelli » 4

Altri voti andarono dispersi.

Il senatore Ricotti avendo ottenuto la maggioranza dei voti lo proclamo a membro della Commissione permanente per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

**Seguito della discussione del progetto di legge:**

« **Modificazioni ad alcune disposizioni del Codice di procedura penale riguardanti la citazione direttissima e la citazione diretta, i mandati di comparizione e di cattura, la conferma e la revocazione dei mandati di cattura, la libertà provvisoria, le ordinanze e le sentenze istruttorie di non farsi luogo a procedimento penale e i giudizi di appello** ». (N. 40)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca :

Seguito della discussione del progetto di legge: « **Modificazioni ad alcune disposizioni del Codice di procedura penale riguardante la citazione direttissima e la citazione diretta, i mandati di comparizione e di cattura, la conferma e la revocazione dei mandati di cattura, la libertà provvisoria, le ordinanze e le sentenze istruttorie di non farsi luogo a procedimento penale e i giudizi di appello** ».

Come il Senato ricorda fu ieri cominciata la discussione generale ; do la parola intorno alla medesima al signor senatore Pascale.

Senatore PASCALE. Onorevoli signori colleghi.

Ho esitato a prendere la parola in questa discussione, perchè mi rincresce di trovarmi in dissenso e coll'onorevole ministro proponente e cogli altri esimi giureconsulti componenti l'Ufficio centrale. Ma, avendo l'onore di appartenere all'ordine giudiziario, ho creduto mio dovere non dissimulare quello che io penso di questo disegno di legge, ed esporre francamente i motivi pei quali debbo negargli il mio voto.

Insisterò sopra un tema che sembra sia stato toccato ieri dall'onorevole Pierantoni, nella prima parte della sua orazione, alla quale io non assistetti.

La mia modestia mi assicura che non potrò calcare le sue orme ; ma in ogni caso, se mi accadesse di ripetere cose già dette, io spero che la brevità del mio discorso mi farà perdonare anche il peccato della involontaria ripetizione.

Le due dotte relazioni, dalle quali è accompagnato il progetto di legge che viene alla di-

scussione, ci fanno sapere che si vuol continuare nel metodo delle riforme graduali del procedimento giudiziario, rimandando a studi più riposti, più maturi (altri, potrà dire forse: alle calende greche), una completa riforma del Codice stesso, di cui pur si riconosce la necessità, e meglio si direbbe l'urgenza.

Or questo metodo a me sembra falso, pericoloso ed assurdo.

Tutti sanno che un Codice è un sistema di leggi, un complesso di disposizioni più o meno strettamente connesse fra loro e dipendenti da principî comuni ; sicchè non è possibile modificarne una parte notevole senza che molte altre ne siano scosse e turbate.

Il Savigny paragona l'organismo del diritto codificato ad un triangolo, di cui non si può variare un angolo, senza che siano variati gli altri e modificate le dimensioni dei lati. Ora si può non accettare, in tutto il suo rigore, questo concetto ; si può ammettere (e questo io credo) che, in certi casi, convenga procedere anche a riforme parziali, badando a non alterare la compagine e l'armonia dei codici ; ma bisogna pur convenire che di questo rimedio non si possa impunemente abusare. Chè se voi ponete mano al nostro codice di procedura penale con l'intento di riformarlo, come dite, poco per volta, a brandelli, in tutte le parti in cui vuol essere modificato, procedendo per questa via, verrà un momento in cui questo codice non sarà più un edificio saldo sulla sua base, ma un mucchio di rovine puntellate, e potremo anche assimilarlo ad una tela sdruccita e rattoppata da un lembo all'altro, della quale non è più possibile ravvisare l'ordito ed il disegno. E il peggio è questo : che, appunto come accade delle tele sdruccite e rammendate, che la parte nuova tiri e strappi ciò che rimane della vecchia, come accade dei vecchi edifici, che se volete tagliarne una parte per rifarla, si sfalda il resto, così in queste riforme, gli effetti dei vostri provvedimenti vanno sempre al di là della cerchia nella quale avreste voluto limitarli.

Ora, a questo punto di quasi completa demolizione del nostro Codice di procedimento o già siamo arrivati, o siamo molto prossimi, e vi arriveremo di corsa, seguendo il metodo che l'onorevole guardasigilli predilige e che l'Ufficio centrale applaude.

Oda il Senato quali siano le condizioni, che

chiamerò patologiche, in cui si trova questo povero Codice, cincischiato, lacerato, ferito e contuso in tutti i modi.

Non parlo di leggi di minima importanza, le quali, fin dal 1866, vennero ritoccando e mutando questo o quell'altro articolo, fino a quella del 1876, che modificò la formola del giuramento; ma farò cenno di alcune leggi più importanti.

Nel 1874 fu modificato il procedimento innanzi alle assise ed, oltre a molte disposizioni dell'ordinamento giudiziario, andarono modificati circa venti articoli del Codice di rito. Quante altre disposizioni del Codice stesso si traessero dietro, per ragion di correlazione, quei 17 articoli, io non dirò per non annoiare il Senato. Ma è certo che le inavvertenze, che si possono quasi sempre rimproverare in questi casi ai legislatori, sono spesso gravissime. Basti sapere, per averne un saggio, che nel Codice di procedura si leggono ancora parecchi articoli, i quali presuppongono le Corti d'assise composte di un presidente e di due consiglieri di Corte d'appello: i quali consiglieri sono già da 30 anni scomparsi!

Uno strappo non meno grave faceva al Codice stesso la legge del 1876, relativa alla libertà provvisoria, alla detenzione preventiva ed altro. Questa legge recò mutamenti radicali negli istituti che contemplava, mutamenti che si concretavano nella riforma di 16 articoli sparsi in diversi titoli. Ho detto che 16, e non più, erano gli articoli che si volevano riformare; ma un commentatore di quella legge ne annovera non meno di 40 che furono colpiti dalla clausola derogatoria della legge medesima. E non basta.

Venne il decreto-legge del 1° dicembre 1889 per l'attuazione del Codice penale. Questa fu una vera devastazione del vecchio Codice di procedura: devastazione necessaria, ma certamente tale. Furono aggiunti 18 o 20 articoli, i quali contengono ordinamenti di competenza e regole di procedura relative a nuovi istituti del Codice penale. Ed ecco, dunque, norme di competenza e procedimento, che bisogna andare a cercare, fuori del testo, in questa sua appendice. Diciotto articoli soppressi, e sessantuno articoli modificati! E si avverta che modificazioni e soppressioni vanno dall'art. 9, che riguarda la competenza, all'art. 87, relativo alla riabilitazione - l'alfa e l'omega del procedimento

penale - saltuariamente toccando tutto l'ordito della procedura: querele, perizie, esami testimoniali, detenzione preventiva, libertà provvisoria, attribuzioni della Camera di consiglio e sezione d'accusa, procedimento istruttorio e forme del giudizio pubblico, amnistie, difesa, conflitti di giurisdizione, ecc. Aggiungete a queste disposizioni le altre, che, come ho già detto più volte, per necessità di correlazione, devono scomparire od essere modificate, ed io non so se non si possa dire di questo Codice:

Non avea membro che tenesse fermo.

Ed ora, mentre i tribunali cominciano appena ad orientarsi in mezzo alla difficoltà della nuova pratica, mentre la giurisprudenza comincia appena a pronunziarsi in ordine a tante questioni gravissime, le quali germogliano da tutti i lati sul fecondissimo terreno del nuovo Codice penale nei suoi rapporti con gli ordinamenti di competenza, con la libertà provvisoria, coi mandati di cattura, ecc., mentre l'amministrazione della giustizia si travaglia nel disagio della transizione da una legislazione all'altra, ecco sopravvenire questo nuovo progetto, amplissimo; il quale, da una parte aggiunge nuove modificazioni all'antico testo e dall'altra sovrappone modificazioni alle modificazioni delle leggi del 1876 e del 1889.

Ora, arrivati a questo punto, non parrà strano al Senato che io dica: è tempo di fermarci! Fermiamoci, se non vogliamo portare il caos in una parte della legislazione che ha, sopra tutte le altre, bisogno di essere chiara, ordinata e precisa.

Le leggi di procedura sono un metodo, un metodo logico fatto per condurre il giudice sopra una via certa, piana, sicura, e nella indagine dei fatti e nella esplicazione del giudizio; ma, se questa via noi facciamo rotta, intralciata, confusa, attraversata ancora dalla traccia antica non del tutto cancellata, non sarà più una via, ma un labirinto; noi faremo al giudice una posizione penosa e travagliata, esporremo la giustizia a quei pericoli che sono inseparabili dall'oscurità e dal disordine delle leggi.

Se il nostro codice di procedura penale ha fatto, come pare, il suo tempo, si dia opera a farne un altro, giacchè dei codici va detto quello che il Vasari diceva delle statue: si fanno tutte d'un pezzo, non rattoppate. Per arduo che sia

questo lavoro, non v'è ragione di ritardarne e rimandarne a tempo indefinito il compimento; ed a me sembra impossibile che la nota alacrità dell'onorevole Guardasigilli voglia fermarsi agli studi che si dicono iniziati; tanto più che di studi, di materiali apparecchiati per la riforma del processo penale, ce n'è un monte, in Italia e fuori. Non si tratta che di scegliere e di ordinare per concretare un progetto.

Si dice che il Codice di procedura penale pel regno dell'Alta Italia fu compilato dal Romagnosi in tre mesi. Perchè non potremo noi augurarci di portarlo a termine in tre anni?

Ma del resto, più o meno lungo che debba essere questo lavoro, ciò che importa alla giustizia, ciò che importa per la regolarità dei giudizi, è questo: che mentre s'intende ad elaborare il nuovo Codice, non si disfaccia quello che abbiamo, accrescendo la confusione ed il disordine con una valanga di riforme inutili e certamente non necessarie, aggiungendo leggi a leggi che si mutano da un giorno all'altro, e meritando sempre più il noto di rimprovero di Dante e l'altro più antico di Cornelio Tacito: *corruptissima republica plurimae leges*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Tolomei Giov. Paolo.

Senatore TOLOMEI GIOV. PAOLO. Eccellentissimo signor Presidente, onorevoli signori senatori, è la prima volta che prendo la parola dinanzi a voi, e, confessandomi pochissimo esperto degli usi parlamentari, mi sento incogliere da una grande trepidazione. Mi conforta però il pensiero che io parlo dinanzi a voi forniti di somma cortesia e gentilezza e che sarò brevissimo e voi mi vorrete donare il vostro compatimento.

Sono condotto a parlare direi quasi per un fatto personale.

Nella discussione generale l'onor. Pierantoni, mio carissimo amico personale, ebbe la degnazione di apprezzare i principii che da molti anni vo esponendo dalla cattedra alla studiosa gioventù, e i principii che ho sostenuto cogli scritti che pubblicai per le stampe; i principii che mi guidarono sempre a sostenere che la legge deve essere la soddisfazione dei bisogni del popolo per cui essa deve esser fatta, e che il legislatore dev'è tener dietro ai progressi della civiltà, deve tener dietro ai veri sentiti bisogni della umanità, e quando trattasi di legge giuridica non deve dimenticare la espressione della

coscienza etico-giuridica della popolazione; non deve dimenticare la tutela dei diritti dei particolari e dei diritti della società e conciliarli. Fu appunto per tali motivi, che parlando in particolare del nostro codice di procedura penale ho più volte manifestato per le stampe il desiderio che vi si facciano sostanziali riforme.

Ora, o signori, il mio carissimo amico Pierantoni fece le meraviglie che con questi principii io avessi a sedere su questo banco dell'Ufficio centrale, il quale, salvo poche modificazioni di forma, accettò ampiamente il progetto presentato dall'onor. Guardasigilli. No; o signori non è per mutamento di principii, è anzi per intimo mio convincimento che qui siedo, e ringrazio tuttavia l'Ufficio dell'onore che mi fece di avermi nominato commissario senza alcuna limitazione, perchè mi fece trovare nella compagnia di uomini, che occupano gli alti gradi della più alta magistratura, e che essendo luminari della scienza e luminari della esperienza, mi davano bene tutto il fondamento a credere che non avrei dovuto sconfessare nessuno dei miei principii di legislativo progresso. Il fatto me lo ha pienamente confermato, onde del trovarmi concorde con loro sento compiacenza ed onore.

Il metodo accolto dall'onor. Guardasigilli è sì o no da tenersi dal Senato? No: rispondono l'onor. Pierantoni e l'onor. Pascale, che ora mi ha preceduto. Il Codice di procedura penale (dicono) ha bisogno di totale riforma, e fin qui non si fece che ritoccarlo qua e là parzialmente rompendone l'ordine e l'armonia sì da ingenerare la confusione e l'incertezza in chi deve applicarlo. Il metodo proposto oggi dal ministro farebbe continuare l'anormale stato di cose. È proprio vero, soggiungo io, che così stanno le cose? Non credo. Imperciocchè è vero bensì che a poco a poco le speciali leggi accennate, e dall'onor. Pierantoni ieri e attualmente dal mio predecessore, apportarono modificazioni al Codice di procedura penale alla spicciolata senza avervi fatta quella grande riforma che dai tempi è reclamata. Ma da tutto questo se mal non mi appongo, io non avrei a dedurre altra conseguenza che questa, che di tutte quelle leggi speciali, che furono dai miei riveriti colleghi e ieri ed oggi citate, si avrebbe a fare la materiale raccolta, e ristampare il testo del Codice, surrogando alle vecchie le

posteriori disposizioni, come già per opera privata fu anche fatto. In quella vece ciò che propriamente è da esaminarsi è, secondo me, questo, se cioè quelle leggi speciali abbiano soddisfatto al bisogno e se abbiano rotta l'armonia del Codice: se abbiano impedito il progressivo miglioramento di esso; e perciò se il parziale restauro al vecchio edificio sia stato fatto a dovere.

Io udii ieri con dispiacere il mio amico senatore Pierantoni censurare acremente il decreto 1° dicembre 1889; ed oggi odo ripetersi altrettanto dal mio predecessore, che citò testè la lunga lista di articoli del Codice di procedura penale soppressi o modificati da quel decreto.

Ma, o signori, queste modificazioni erano o no reclamate dai sacri diritti degli individui e della società?

Questo è quello, che bisogna ricordare.

Un nuovo Codice s'introduceva; nuove disposizioni dovevano essere date per l'attuazione di esso; il legislatore compì l'ufficio suo e le diede e le divise in tre categorie, e quelle che fanno al caso nostro ne costituiscono la seconda, detta del coordinamento del Codice con tutte le altre leggi e precisamente col Codice di procedura penale.

Ora è a questa che la censura si fa acerba, perchè gli oppositori vedono dal coordinamento venirne fuori una essenziale alterazione delle competenze giudiziarie: un'alterazione dell'ordinamento giudiziario senza che al Codice siano fatte le vere riforme. Si toccò (è detto) la competenza dei giurati e si toccò la competenza dei pretori, quella limitando, questa allargando smisuratamente.

Quanto alla competenza dei giurati bisognerebbe, o signori, più maturamente far calcoli; più maturamente considerare i casi demandati anteriormente alla giuria, e quelli che attualmente le sono assegnati, e sono convinto che la giuria e gli amici suoi, fatti i veri calcoli, non si troveranno defraudati. E già ve lo disse ieri quell'eminente giureconsulto che io venero, il senatore Auriti. Egli avvertiva che in forza della nuova classificazione dei reati, necessario era eliminare quell'art. 440, il quale nella pratica aveva portato perfino vocaboli difficili a pronunziarsi, come la *correzionalizzazione* dei crimini, ed in forza del quale la sezione di ac-

cosa poteva sottrarre alla competenza della giuria quei tali crimini e rinviarli al giudizio dei tribunali correzionali. Anche questo conto è da farsi: ma intanto non potendo più parlare di crimini e di criminale, bisognava di necessità eliminare l'articolo.

Ed ora, o signori, vedete che ho ragione di dire che facciamo meglio i conti per esaminare i defraudi fatti ai giurati. Imperocchè sarà d'uopo dapprima calcolare quanti di questi crimini venivano effettivamente sottratti alla giuria per la legge di allora, e quanti ne hanno per la legge attuale, ed allora vedrete che bisognerà che andiamo a domandarlo alle statistiche di ciaschedun circondario di appello. Ma senza fare neppur questo, voi trovate che anzitutto circa la competenza dei giurati si recò il miglioramento di averla certa fissa e non più incerta (tolto l'art. 440); e poi le sono rimasti come prima tutti i reati politici e i reati di stampa (meno i delitti d'offesa ai buoni costumi, di diffamazione, di ingiurie pubbliche e di libello famoso sottratti alla stampa dalla legge 1888) ed ancora i più gravi delitti comuni quelli cioè che il vecchio codice diceva crimini, perchè sono i delitti importanti la pena dell'ergastolo e la pena restrittiva della personale libertà non inferiore ai cinque anni e non inferiore ai dieci.

L'articolo odierno che determina la competenza dei giurati, ha il vantaggio di tassativamente fissare ed in modo inalterabile, quella che sia la vera competenza dei giurati; e la giuria fu messa, secondo il mio debole parere, al suo vero posto. Perchè sia pure, lo consento e desidero che lo si ripeta sempre, che la giuria non è una istituzione politica, ma è una istituzione giuridica, ma difficile è, o signori, e per pratica lo conosceranno tutti coloro che appartengono al fòro, difficile è separare il puro fatto dal diritto; e quindi dire il giurato mi giudicherà sul fatto, la Corte sul diritto; è difficile omai il mantenere questa distinzione netta e precisa.

Per quanto poi riguarda le preture, l'allargamento della loro competenza fu effetto di logica necessità, effetto della natura stessa del progresso delle idee circa il criterio di distinzione fra delitti e contravvenzioni; imperciocchè non bisogna che dimentichiamo il nuovo

criterio scelto alla distinzione dei reati in delitti e contravvenzioni.

Oggi, o signori, in che si convertono le contravvenzioni? In fin dei conti non si convertono in altro che in violazioni di provvedimenti di buon governo, di disposizioni disciplinari, di misure prese ad impedire disordini, ad impedire danni, e se volete pure ad impedire delitti, i quali nella loro essenza, nella loro realtà, più o meno gravi che sieno, importano sempre la vera lesione di un diritto del privato o dell'intero corpo sociale.

Ora veniva da per sè, o signori, che avendo noi tanti regolamenti, tante leggi disciplinari e di semplice precauzione, avessimo, e pur troppo abbiamo una lunga serie di violazioni costitutive di altrettante contravvenzioni nelle quali è poi molto facile di cadere. Ebbene: vorrete mandar simili reati ai tribunali? Questa è materia assolutamente da pretura. Lo era anche prima. Quindi voi vedete che è la ragione stessa delle cose, la stessa logica che esigeva che data questa distinzione tra i delitti e le contravvenzioni, le contravvenzioni fossero di competenza del pretore; e non solamente quelle che stanno scritte nel codice, ma anche quelle che abbiamo in tante altre leggi speciali, in tanti altri regolamenti.

Verrà accresciuto, è vero, il fardello dei lavori; ma questa è una necessità, questo è reclamato dall'amministrazione della stessa retta giustizia.

Ma, si dice, quel Decreto lasciò sussistere il bisogno di radicali modificazioni. È verissimo. Ma dovete pensare, o Signori, che il Decreto non era destinato a riformare il codice di procedura penale, ma solo di coordinarlo col nuovo codice. A ciò si limitava il mandato del Governo del Re.

Parmi dunque non essere fondate le censure a quel decreto; e quindi dirò al mio amico Pierantoni che non si meravigli più se io convinto della bontà delle disposizioni proposte oggi dal Guardasigilli mi tenga per onorato di sedere su questo banco.

Vengo poi adesso alla censura fatta al metodo di proporre a pizzichi a pizzichi le modificazioni da farsi al Codice di procedura penale. Su questo metodo distinguo il tempo passato dal presente o meglio dell'avvenire.

Quanto al passato, dopo quello che il mio predecessore onor. Pascale ha detto testè, quale sarebbe il risultato, quale la conseguenza? Perdonatemi, o signori, la ripetizione; ma è bene che la faccia. Unire queste varie disposizioni che abbiamo extravaganti, ed unirle insieme e ristampare il Codice sostituendovi quegli articoli che rettamente subirono la modificazione.

Questo sarebbe, mi pare, se non m'inganno, e domanderò perdono e mi ritratterò se m'inganno, che sarebbe il risultato ultimo delle osservazioni fatte a quelle leggi che finora, a spizzico a spizzico, sono state emanate per le rettifiche ai vecchi articoli del Codice penale. E passandole anche in pacata rassegna troveremo giustificato il legislatore del Codice penale di avere trasportato in questo talune materie le quali, per occasione di tempo, erano state collocate nel Codice di procedura penale. Chi bene guarderà l'essenza di queste materie, che or ora furono accennate dall'onor. Pascale come trasportate dal Codice di procedura al Codice penale, si convincerà che le sono materie veramente di diritto e non di procedura.

Vengo adesso al presente, e, se volete, all'avvenire, e cioè alle disposizioni proposte dall'onor. Guardasigilli.

Noi criticiamo il vigente nostro Codice che ha bisogno di modificazioni, che ha bisogno di riforma. E chi potrà negarlo? Lo sente chiunque prenda in mano questo Codice, anche senza fare l'operazione, che il mio amico Pierantoni suggeriva, di raffrontarlo coi Codici di procedura penale degli altri Stati, e specialmente del germanico e dell'austro-ungarico che sono dei più recenti.

Ma qui sta il punto: il bisogno c'è. Ma quando potremo noi soddisfarlo se vogliamo la radicale riforma di esso? O non torna più conto di seguire il sistema del poco per volta a seconda della maggiore stringenza dei bisogni e della più sicura maniera del soddisfarli? Io mi sto per il metodo accolto dall'onor. Guardasigilli e dico: stiamo attenti a tutta l'armonia che deve avere un Codice; stiamo attenti all'ultimo perfezionamento che vorremmo conseguito, e procediamo intanto ai maggiori possibili miglioramenti che a quello ci abbiano indi a condurre. Ed invero quando noi sappiamo le difficoltà che si oppongono alla effettuazione sollecita di quello che è il retto desiderio

di chi pretende santamente che il bene pubblico si consegua; noi dobbiamo di necessità limitare le nostre aspirazioni.

Dovendo costituzionalmente procedere per la via legislativa regolare noi, volendo un Codice di procedura penale interamente nuovo, lasceremo assai lungamente insoddisfatti bisogni che attualmente reclamano l'immediata soddisfazione. Imperciocchè chi non sa che il Re e le due Camere sono i tre supremi Soggetti a cui spetta il potere legislativo, e il Codice non l'abbiamo se non nella identità delle disposizioni di tutti e tre, sì che persino nelle virgole quello che l'uno fece e l'altro deve aver fatto?

Ora vedete che la difficoltà è immensa; e intanto se i bisogni ci sono, se reclamano modificazioni al Codice di procedura; noi staremo colle mani conserte aspettando che il tempo maturi, aspettando che quel Codice venga fuori dai tre poteri dello Stato?

Per me sono di questo avviso, che quando non posso ottenere immediatamente il desiderabile, cerco quello che effettivamente posso conseguire di meglio. Fare come colui che si propone di raggiungere una certa meta, e dice, là voglio andare, ma avvedendosi che le sue forze non gli permettono di andarvi direttamente, immediatamente, divide a tratti il cammino; ma sì che la meta non mai si dimentichi; anzi più certamente si raggiunga.

Facciamo noi pure lo stesso. Noi per raggiungere l'intento accettiamo oggi le modificazioni che ci sono proposte, poichè oggi queste sono reclamate dai diritti più sacrosanti dei cittadini da un lato e della società dall'altro.

Trattasi della citazione direttissima di chi deve essere prontamente giudicato; trattasi del mandato di comparizione e di cattura. Le conseguenze di questi atti sono gravissime per ogni classe di cittadini. Sì: anche per le infime: anche per colui, a cagione di esempio, che vive della mercede giornaliera e con essa mantiene sè e la famiglia. La cattura può farsi sul solo indizio, e sia pur grave; ma è sempre di soggetto giudizio, e intanto si strappa alla famiglia un individuo, lo si traduce in carcere, e là lo si tiene fino a processo compiuto, dal quale può risultare pienamente innocente. E chi lo compensa? Ora vi domando se dobbiamo su questo punto essere indifferenti, o se non

sia conveniente modificare il vecchio codice subito?

E sulla libertà provvisoria non avremo a procedere e tosto alle modificazioni? E non è forse un argomento di somma importanza?

Mano mano che andremo esaminando le proposte modificazioni, troveremo che esse sono reclamate dalla sicurezza dei diritti tanto della società come degli individui. Per fino taluna che a prima giunta parrebbe di poco rilievo troverete che nella pratica emergerà rilevantissima. Alludo a cagione di esempio al casellario giudiziale. Le fedine penali, come volgarmente le diciamo, hanno nella vita sociale la loro importanza. Ora esaminate il Codice di procedura penale e l'art. 1 del decreto sul casellario giudiziale e comprenderete il bisogno di una sollecita modificazione.

Conchiudo e dico, che esaminando le proposte, voi troverete che sono reclamate attualmente dai bisogni sociali e che non tolgono nulla alla desiderata armonia del Codice e non impediscono l'ulteriore desiderato progresso.

Ho detto, e ringrazio il Senato di avermi ascoltato. (*Bene*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Deodati.

Senatore DEODATI. Onorevoli colleghi, io non abuserò della vostra consueta benevolenza, di cui ho avuto tante volte occasione di ringraziarvi, facendo quel che si dice un discorso. Mi limiterò solo a poche parole per dichiarare quale è il mio voto su questo disegno di legge. Esso è negativo, poichè non mi sento in grado di dargli il mio suffragio.

Fino dalla presentazione del progetto mi son formato il convincimento che non fosse necessario, non fosse utile, ed infine che non vi avesse alcuna urgenza nelle fatte proposte.

Io non ho molta simpatia per il lusso del legiferare ad ogni momento. Inoltre appartengo alla scuola di coloro che fanno poco a fidanza sull'effetto che si attende dalle leggi, ed i quali credono che per il maggior numero delle leggi che si fanno, avviene poi che esse lascino il tempo che trovano. Ed a tale proposito piacemi rammentare un bel libro, certo conosciuto da voi egregi colleghi, libro pieno di spirito dettato da quel grande pensatore moderno, che è Herbert Spencer, intitolato: *Trop de lois*.

Questa prima persuasione che accolsi su que-

sto progetto di legge venne rafforzandosi leggendo la insigne relazione dell'Ufficio centrale, specialmente la chiusa.

Se mal non mi appongo, leggendo la relazione dettata dal nostro illustre collega, il senatore Manfredi, ci si avvede che l'Ufficio centrale non sente un grande entusiasmo pel disegno di legge presentato dal Ministro Guardasigilli.

Nella fine, la relazione così si esprime: « come le precedenti riforme portate al Codice di procedura penale hanno lasciato vivi e maggiori desideri; non varrà nè intende il presente disegno a soddisfarli. Nè altri racconci, dei quali non è mancato il suggerimento, perfezionerebbero l'opera, nè toglierebbero la necessità della revisione generale e radicale ».

Che cosa vogliono dire queste parole? A mio avviso, esse si traducono in questo: si mette in movimento la gran macchina legislativa per cose di assai poco momento le quali non ne varrebbero la pena. Ed invero, esaminate tutte le progettate disposizioni io non so ravvisarvi nulla su cui abbiasi a ritenere che con le stesse siasi provveduto a un grande e nuovo bisogno, ovvero che sia ad attendersi la produzione di un grande bene; e men di tutto trovo che vi sia urgenza, e tale, per cui non possa essere più tollerato lo stato attuale di cose. Perciò mi fa senso quello che ha testè detto il mio carissimo e vecchissimo amico il senatore Giampaolo Tolomei.

Ma che. La regolazione del mandato di cattura, del mandato di comparizione, la libertà provvisoria ed altro sono forse cose nuove escogitate dal presente disegno di legge?

Tutti codesti temi stanno e sono disciplinati già nel vigente Codice di procedura penale. E finora, praticamente non ho sentito nè lamenti nè querimonie sul funzionamento di questa parte del Codice stesso.

Persuadetevi, o signori, che infin dei conti la è sempre questione di applicazione, e quando avete dei magistrati ammodo, qualunque legge è buona, soddisfacente - semprechè - bene inteso, essa non presenti schiette violazioni di principii, e ciò non può certo affermarsi riguardo al nostro Codice di procedura penale.

Ora a che pro far tutti questi minuti e poveri ritocchi? Non ci veggo davvero la ragione sufficiente.

Esprimo questo mio sentimento; che le grosse leggi, le leggi organiche non si debbano toccare così di frequente, e che non vanno modificate se non quando si manifesti uno di quegli imperiosi bisogni alla cui soddisfazione sia inconveniente brutto, ed incivile il mancare od anche ritardarlo.

Ma questo bisogno non può esservi che riguardo ad argomenti i quali siano di per sè isolati. Mi spiego con un esempio. Il giorno che abbiamo fatta la innovazione al Codice civile per la quale fu data la facoltà alle donne di essere testimoni negli atti civili e negli atti pubblici, abbiamo soltanto tolta dal medesimo una strana isolata incongruenza la quale non aveva alcuna giustificazione.

Quell'altro giorno in cui il potere legislativo ha abolito l'arresto personale per debiti civili e commerciali s'è fatto del pari un provvedimento isolato, con cui in nulla si alterò all'armonia del Codice civile che rimase quello che era, e soltanto fu tolta una bruttura intollerabile nello stato attuale di civiltà.

Ma qui si tratta di ben altro.

Il Codice di procedura penale, se mal non mi appongo, è un meccanismo complicato che segue, provvede allo svolgimento evolutivo di un dramma il quale passa attraverso vari e diversi stadi per finire all'ultimo che è il più importante e decisivo, quello della sentenza.

Ora, dato questo meccanismo, quest'orologio a movimenti concatenati, torna assai giusto quanto disse l'onorevole senatore Pascale, bisogna andare molto cauti prima di operar cambiamenti negli ordigni, avvegnachè non si è mai sicuri che quello che si operi oggi coll'intendimento del meglio non abbia poi all'atto pratico a produrre un effetto contrario all'aspettativa.

I legislatori, a mio avviso, peccano d'orgoglio quando pretendono di prevedere troppo anzi di prevedere tutto.

Ne abbiamo avuto un eloquente-esempio dato dal Codice penale italiano; quel Codice che, come ben disse il mio amico il senatore Pierantoni, fu tanto inneggiato prima di essere attinto e poi all'atto pratico fu gravido di conseguenze che punto non furono prevedute.

Ed una delle maggiori non belle conseguenze si fu, la dolorosa necessità di quella tal legge

transitoria che fece dei gravi strappi al Codice di procedura penale.

Io non dirò se il decreto reale 1° dicembre 1889 abbia fatto bene o male, fu una necessità, e bisogna subirla. Ma poichè così fu operato torna congruo e giusto quanto testè disse l'onorevole Pascale, che son lieto di citare ancora: « lasciatelo un momento in pace questo povero paese! Non accumuliamo riforme su altre riforme quando poi non ne è manifesta e sentita l'assoluta necessità ».

Ed invero, anche oggi si fanno frequenti ordinanze che accordano la libertà provvisoria e in molti casi viene concessa verso cauzioni di entità poco men che insignificante; di guisa che, praticamente parlando, si ha tutt'altro che ritrosia ma propriamente larghezza nell'accordare tal beneficio; e devesi certo convenire che le tenui misure usate nel fissare le cauzioni, spesso poche centinaia di lire, riesce poco più che un'illusione.

Ma sotto un altro punto di vista io non do il mio voto a questo progetto di legge.

Il Codice di procedura penale, da gran tempo, quasi da quando è stato pubblicato, lo si disse il meno perfetto od il meno pregevole dei Codici italiani. Perciò nacque ed andò crescendo il pensiero che dovesse e debba farsene una radicale, generale ed armonica riforma. Questa necessità, come già accennai, è dichiarata anche nella relazione del nostro Ufficio centrale.

Ora io temerei anche, che oggi votando il progetto di legge che ci sta dinanzi, progetto che il mio amico Giampaolo Tolomei proclamò tanto conforme a certi principî (per i quali io sono punto tenero fino al punto, cui arriva il preclaro collega professore), potesse derivarne codesto effetto certamente non desiderabile.

L'effetto cioè che a fronte della larga innovazione operata nel 1889, ed aggiuntesi, appena due anni dopo, le riforme che ci sono proposte, si adagiasse a dir così, di modo che si venisse affievolendo il sentimento del bisogno del totale rimpasto, ossia della generale e radicale riforma del Codice di procedura penale.

Credo invece che se una parte dell'ordinamento attuale presenta qualche minore imperfezione cui si intenderebbe riparare senza poi ch'abbiatevi, ripeto, urgenza di farlo; il non farlo ora possa riuscire uno stimolo perchè i poteri dello Stato presto si decidano a dar mano alla grande

opera della riforma generale e radicale del Codice di procedura penale.

E fo voti assai vivi perchè in questo nuovo Codice figuri il salutare istituto dell'intervento della difesa nello stadio istruttorio, limitato ben inteso, a ciò che attiene alla constatazione del fatto, vale a dire all'assodamento della prova generica.

Questa sì sarà, o signori, una grande e fruttuosa guarentigia della buona amministrazione della giustizia penale. Per essa fra gli altri vantaggi, s'avrà quello che non avverrà di vedere nelle sale dei dibattimenti una schiera di periti di difesa di fronte alla schiera dei periti di accusa, che con pompa di teatralità convertono le aule dei tribunali e delle corti in arena di appassionate dispute accademiche e scientifiche.

Fine sommo e precipuo del Codice regolante il procedimento penale deve essere quello di assicurare la buona amministrazione della giustizia in tutto il suo complesso.

Poco monta, a mio avviso, o signori, se tutto non andrà ancora secondo certi ideali in quanto concerne le citazioni dirette o direttissime, i mandati di cattura, la concessione della libertà provvisoria ed altri minori occorrenze della istruzione. Quello che importa è, che si abbia una giustizia molto soda e razionale; che le sue esplicazioni tutte siano armoniche, che in nessuno stadio non s'infiltri la teatralità, che le istruzioni sieno schiette, precise e perciò brevi, quindi spedito il giudizio.

Ho accennato a quella tal legge transitoria quale si deve subire perchè appunto fu una necessità inevitabile; ma ciò non pertanto io non posso non unirmi al collega Pierantoni nel deplorare il triste effetto che ha prodotto: quello della sensibile minorazione dei casi deferiti ai giudizi pei giurati.

È un mezzo secolo che io mi son fatta la profondissima convinzione che la giuria sia eminentemente apprezzabile più che quale istituzione politica o guarentigia d'ordine politico, quale istituzione giudiziaria.

Queste mie convinzioni col decorso del tempo vieppiù assodate me le sono formate alla scuola di Pellegrino Rossi, di quell'uomo davanti alla cui grande scienza noi dobbiamo tutti prostrarci riverenti. Egli ha chiarito e proclamato che il problema della buona ammi-

nistrazione della giustizia penale parrebbe insolubile; ma che però se vi è una soluzione soddisfacente, è quella per mezzo dei giurati.

È troppo naturale adunque che io deplori la diretta conseguenza derivata dalla prefata legge transitoria: per la quale in due anni si riscontra di tanto diminuito il lavoro dei giurati; talchè si vede diminuito il numero delle sessioni delle Corti d'assise e fatte brevissime quelle che si aprono.

Nel mentre lamento codesto risultato, dallo stesso poi traggo motivo di osservare come esso costituisca novello argomento per sminuire sempre più gli artificiali entusiasmi pel Codice penale e specialmente per quel principio che pareva tanto salutare e a cui fu tanto inneggiato, della bipartizione dei reati.

La bipartizione in delitti e contravvenzioni avrebbe indotto logicamente la conseguenza che, fatta una classe sola delle azioni punibili per la loro indole intrinseca, si dovesse estendere a tutte la giuria, od abolirla.

Ed ecco, o signori, come la forza delle cose fa rientrare la tripartizione; cosicchè, se non s'usano più le due parole: *crimini* e *delitti*, c'è però sempre un alto penale ed un penale minore, come diceva ieri il nostro collega Auriti.

Io spero, o signori, che se non io, chi vivrà dopo, vedrà una riforma radicale e generale, come dice la relazione dell'Ufficio centrale, del Codice di procedura penale; e quella sarà occasione di poter fare i ritocchi a quella legge che, a mio avviso, fu precipitata e che si risente di quel vizio che io deploro coll'amico Pierantoni.

Dette le ragioni per le quali reputo inopportune le innovazioni che sono state proposte, anche pel probabile pericolo che presto ne motivino delle altre, perocchè, lo ridico, non è dato di esattamente prevedere gli effetti di speciali disposizioni che possono reagire sull'intero, approfittando di questa occasione per raccomandare al ministro guardasigilli di indirizzare tutte le zelanti sue cure a soddisfare un bisogno della giustizia punitiva, che è quello di migliorare l'istruzione penale, vale a dire di accuratamente comporre il personale degli uffici di istruzione.

Per quante leggi e riforme si facciano, la questione sarà sempre della qualità delle mani

che adoperano gli strumenti: e non è mai bastante la cura nello sceglierle.

Da conversazioni che ho avuto l'onore d'avere con taluni distinti magistrati capi del pubblico ministero, ho rilevato come essi lamentavano in generale il difetto di adatti giudici istruttori e la difficoltà grande a ritrovarli.

Eppure l'istruttore è il motore, il direttore; *l'alfa* e *l'omega*, a dir così, di tutto l'organismo della procedura penale.

Egregi presidenti di Corte d'assise mi hanno comunicato che di frequente han veduto nei processi venuti nelle loro mani, errori materjalissimi e grossolani, che dovevano essere rilevati fin dall'inizio e che si erano mantenuti nei vari stadi, e che nel giorno dell'apertura dell'udienza avevan dessi dovuto correggere. E gli stessi mi aggiunsero che quando veniva messo in mostra un difetto, un vizio dell'istruzione ciò faceva, lo si comprende, una infelice impressione sulla mente dei giurati; riconoscendo che un certo numero di assoluzioni, che non avrebbero dovuto pronunziarsi, dipendeva dal difetto della costituzione.

La scelta degli istruttori è cosa gravissima e della più alta importanza. Esso è un gran personaggio — ha un grande potere, in lui si impersona tutto il procedimento penale. Per bene esercitare il suo alto ufficio deve aver doti egregie e disparate — deve esser dotto giurista penale ed anche civile, deve essere ad un tempo uomo pratico del mondo, e soprattutto, avere quell'abilità particolare del fiuto, del colpo d'occhio sicuro, avendo a lottare coll'imputato che ha ben preparata una difesa artefatta — spesso apparentemente verosimile.

Se manchino queste qualità, mal saprà sintetizzare il fatto, coglierne l'essenza, e si avrà lo scandalo di una istruzione durata per ben tre anni, seguita da un dibattimento perdurato per sei mesi davanti i giurati.

Per quello che ne so mi sono fatto persuaso che il più delle volte non sono plausibili i criteri seguiti nella designazione dei giudici istruttori.

Fra gli altri tengo di poter affermare, che uno dei criteri sia anche quello di cercare fra i giudici dei tribunali; quello ch'abbia maggior bisogno dell'assegno di 400 lire che a loro si dà.

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Non è esatto.

Voci. Non è esatto, non è esatto.

Senatore PIERANTONI. È esattissimo.

Senatore DEODATI. Questa è la verità.

Provvegga i guardasigilli, provvegga Lei e quelli che verranno.

In Francia non avviene quanto avviene presso di noi; là non si veggono istruzioni voluminose e colossali, nè i dibattimenti durano mesi come in Italia.

Il provvedere è difficile, lo comprendo; ma credo e spero che l'attuale guardasigilli il quale ha così grandi facoltà di mente e più ancora di volontà, sentirà la più vasta e legittima ambizione, quella di provvedere a riforme sostanziali e veramente efficaci, poco curando codesti, che non mi perito di dire di pura apparenza; perocchè nulla innovano, non rispondono a nessun grande bisogno che sia urgente, essendo un fatto, ripeto, le cose come oggi sono in rapporto ai pochi temi particolari, non vanno poi tanto male come taluno ama di supporre.

Nonostante a queste mie convinzioni che sono venute esponendo, debbo però dubitare che siano condivise dalla maggioranza del Senato. Sono passati già tre lustri dacchè io appartengo a questa Assemblea e devo quindi fare la previsione che bene o male questo progetto di legge passerà: sebbene il fenomeno dei molti emendamenti presentati oltre ai non pochi formulati dall'Ufficio centrale riveli, a mio avviso, da un lato un qualche vizio iniziale nelle proposte e dall'altro le molte aspirazioni a qualche cosa di più importante e di più grosso.

Quindi pel caso prevedibile che sia approvato lo schema di legge, mi permetto di proporre, alla mia volta, un articolo aggiuntivo, che sarebbe, credo, il quarto.

Reputo di poterlo accennare senza uscire dai termini della discussione generale. Esso sarebbe di questo tenore:

#### Art. 4.

È data facoltà al Governo del Re di coordinare in testo unico il Codice di procedura penale del 26 novembre 1895 con le disposizioni della presente legge e quelle portate dal decreto reale 1° dicembre 1889, n. 6589, serie 3<sup>a</sup>, e

dalle altre leggi che hanno portato modificazioni al detto Codice.

Convieni dichiararlo; io stesso, chiamato a studiare una questione del Codice di procedura penale, debbo fare una fatica enorme per raccapezzarmi in mezzo a tutte le modificazioni che si sono successivamente apportate; e credo che tutti gli studiosi della materia e tutti quelli che son chiamati ad applicare il Codice in parola abbiano bisogno di un solo testo per poter passeggiare sicuri, nella boscaglia che si è fatta, per poter formarsi prontamente un chiaro e completo concetto del complesso delle leggi che governano la procedura penale.

Io non ho altro ad aggiungere: non mi resta che ringraziare ancora una volta i miei colleghi della benevolenza con cui si sono compiaciuti di ascoltarmi.

PRESIDENTE. Ora verrebbe la volta del signor senatore Pierantoni; ma poichè egli, forse, incontrerà altre contraddizioni, così io lo pregherei di consentire ad avere la parola più tardi affinchè gli sia possibile di rispondere in una sol volta a tutte le obiezioni. Di ciò si avvantaggierebbe anche l'ordine della discussione, poichè verrebbero alternate le varie opinioni.

Senatore PIERANTONI. Sono agli ordini dell'onorevole signor presidente.

PRESIDENTE. La ringrazio. Ha facoltà di parlare il senatore Manfredi, relatore della Commissione.

Senatore MANFREDI, *relatore*. Ogni volta che il Governo del Re ha portato dinanzi al Parlamento proposte di riforma di qualche parte dell'ordinamento o del processo giudiziario, si è manifestato il desiderio di più ampie, più complete riforme; si è sollevata la questione del metodo. Nondimeno il Parlamento ha finora approvato le riforme graduali, riconoscendo nel Governo la facoltà di scelta del metodo, secondo il suo libero giudizio sulla opportunità; rispettato d'altra parte il diritto d'iniziativa parlamentare; del quale possono giovare coloro, cui non appaghino le proposte del Governo.

Il mio onorevole collega ed amico senatore Pascale ha proferito un nome e citato un esempio luminoso, il nome e l'esempio di Gian Domenico Romagnosi; e molto acconciamente. Or bene; se Gian Domenico Romagnosi, risorto, fosse tra noi, invece di discorsi di opposizione, ci darebbe un buon progetto di codice di pro-

cedura penale, e credo gliene sarebbe assai più grato, in uno al Governo, il Parlamento ed il paese.

Anche nel 1875, quando si discusse della riforma, che divenne la legge del 30 giugno 1876 sui mandati di comparizione e cattura e sulla libertà provvisoria, fu biasimato nella Camera dei deputati il sistema come imperfetto e pericoloso; anche allora furono spregiate e derise le riforme a spizzico, a centellini; questo rabberciare, diceva ieri l'onor. senatore Pierantoni, rattoppare l'abito logoro e sdrucito. Eppure quella riforma ebbe iniziativa dal ministro Vigliani nella sessione legislativa 1873-74, fu da lui riproposta nella sessione 1874-75, e difesa in pubblica discussione; quella riforma fu poi adottata, sostenuta e condotta in porto nel 1876 dal ministro Mancini.

Ai contradditori fu risposto allora vittoriosamente, adducendo la difficoltà di riuscita delle leggi voluminose nei Parlamenti; citando l'esempio dell'Inghilterra, ove il Parlamento non votò mai codici; l'esempio del Belgio e della Francia, ove fu ordinato il carcere preventivo, emendando i codici con leggi speciali, non rifacendoli. Hannosi infatti dai francesi le leggi de' 4 aprile 1855, 17 luglio 1856, 14 luglio 1865; e nel Belgio quelle de' 18 febbraio 1852 e 20 aprile 1874 sulla detta materia. Non vi fu resistenza, e la nostra legge similmente fu approvata dalle due Camere, applaudita da ambe le parti politiche, da destra e da sinistra; acclamata dal foro, dai magistrati, dagli scrittori, come un grande progresso civile, un grande omaggio all'umanità, alla giustizia, alla scienza.

Prima del 1876, la legge del 6 luglio 1871, con provvedimenti di pubblica sicurezza, aveva modificato l'art. 206 del codice di procedura penale, facendo restrizioni alla concessione della libertà provvisoria.

Ed il codice, che divenne ed è il codice di procedura penale del Regno d'Italia, come nacque? Fu un disegno di legge di modificazioni al codice sardo del 1859, circa la competenza in materia penale dei giudici di mandamento e dei tribunali di circondario, che servì a formarlo; e cominciò sin d'allora il rattoppamento della tela, che disdegna il collega Pascale; e, non vorrei dirlo per rispetto del nome, il primo rattoppatore fu il ministro Pisanelli.

Giova rammentare che nella discussione di

quel disegno di legge in Senato, ad iniziativa dell'Ufficio centrale, fu introdotto, sull'esempio della legge francese, allora recente, del 20 maggio 1863, il sistema del giudizio istantaneo, o processo immediato di flagranza, che abbiamo chiamato citazione direttissima. E quell'Ufficio centrale, che così accoglieva l'occasione delle parziali e gradualmente riforme, era composto dei sapientissimi e prudentissimi uomini, De Foresta, Edoardo Castelli, Galvagno, Vacca, Cadorna. Leggiamo la relazione del Castelli data il 2 aprile 1864. L'art. 45 del codice del 1859, modificato, divenne l'articolo vigente 46. Ora può dirsi che intorno a questo argomento del giudizio istantaneo, del quale per primo si occupa il disegno ministeriale, il Senato è chiamato a portare perfezione a fattura di sua paternità.

Ma nemmeno in altra parte il disegno, che ci sta innanzi, altera punto le precedenti riforme; non reca innovazioni di principi né mutazioni sostanziali di sistema. Le proposte modificazioni, tolte alcune correzioni e semplificazioni di pratica utilità, seguono anzi la stessa via delle precedenti riforme e ne svolgono le massime; quella principalmente di restringere il più possibile entro i rigorosi termini della necessità la detenzione preventiva. L'onorevole ministro inoltre, giovandosi de'suggerimenti dell'osservazione e dell'esperienza maturata nell'applicazione del codice dopo la legge del 1876, propone di togliere cagioni d'inciampo e ritardo negli atti del processo, sia ad abbreviare come più si possa la carcerazione del prevenuto, quando necessaria, sia a produrre, con una giustizia più pronta, più efficace la repressione.

L'argomento della condizione, in cui debba tenersi il cittadino, contro cui è diretta l'azione della giustizia, è stato materia di serio e continuato studio; essenziale essendo all'istruzione preparatoria determinare quella condizione come più conferisca a formare la base del giudizio; ed assai difficile la giusta misura tra il diritto della libertà personale e quello della tutela sociale repressiva. Se ne occupò, può dirsi, il legislatore italiano dal 1860 fino ad oggi. E di necessità dovette procedere a gradi. Questa propriamente era materia di riforma graduale; imperocchè doveva capovolgersi il sistema. Era la carcerazione la regola, eccezione la libertà:

oggi, per merito della riforma del 1876, cui darà conferma il disegno di legge, che abbiamo dinanzi, se, come spero, sarà approvato, è instaurato l'opposto principio; regola la libertà, il carcere preventivo l'eccezione.

Quando si preparò la legge del 1876, la riforma era altamente reclamata, era invocata nel nome dell'onore del paese, dell'onore del Parlamento; tanto era pressante e spaventevole la condizione delle nostre carceri giudiziarie, enorme il numero dei nostri detenuti giudicabili, tanto deplorabili le conseguenze, immenso il danno. Il numero dei nostri detenuti in prevenzione superava allora, si osservò, quello degli altri paesi; e se ne contavano più di due terzi assoluti o prosciolti con dichiarazione di non farsi luogo a procedimento; in un anno da ottanta ad ottantaduemila carcerati preventivamente assoluti o prosciolti.

Quale la condizione presente? La piaga non è certo più tanta; il danno non è così grande quanto allora; ma, se ho ben letto nell'ultima statistica penale pubblicata, che si riferisce all'anno 1889, abbiamo: prevenuti in carcere condannati in un anno 68,841; assoluti o riguardo ai quali fu pronunziato non farsi luogo a procedimento 22,117.

Ora, se non vi ha l'urgenza del 1876, se non vi ha motivo sì alto di reclamo di riforma, come allora, vi ha però ben ragione ancora di meditare su questo stato di cose, e di studiare se ancora vi abbia rimedio a ridurre il male in proporzioni minori, se non a toglierlo intieramente. Ond' io credo che sia degno di lode l'onorevole Guardasigilli per aver portato la sua attenzione sul grave tema; e che le proposte da lui fatte al detto intento salutare meritino piuttosto d'esser secondate che combattute.

Anche noi sentiamo, come l'abbiamo espresso, il desiderio della maggiore riforma; e ci uniamo ai voti degli onorevoli Pierantoni, Deodati e Pascale; perchè non ci tardi lungamente un codice di procedura penale, che in sé accolga quanto è di meglio nei dettati della scuola e della pratica. Ma crediamo, che, mentre ne attendiamo l'esaudimento, non ci sia impedito di valutare il vantaggio immediato offertoci dalle proposte parziali.

Se le diseguate modificazioni son tali da condurre ai fini supremi additati dall'onor. Mini-

stro proponente; se sono utili, giovevoli, non solamente possiamo, ma dobbiamo accettarle; perchè concernono quegli altissimi diritti, che sono da un lato il diritto della libertà personale, dall'altro quello della difesa sociale.

Nulla che sia utile alla libertà del cittadino, nulla che sia utile al bene della società, può considerarsi di poco valore. Nulla che giovi a questi, dirò ancora, supremi diritti, è in nostra balia di rifiutare o di ritardare. Fosse pure di un giorno anticipato il vantaggio, fosse pure ad un solo risparmiato il carcere inutile, fosse pure in una sola causa ottenuta con la maggiore prontezza maggiore la repressione, sarebbe bastevole a darci coscienza del dovere di accettare, di approvare.

L'Ufficio centrale, animato da questo convincimento, osservante di questo dovere e del voto degli Uffici del Senato, si è posto esclusivamente e modestamente a ricercare se nelle proposte abbiamo l'utilità; ci è parso di vederla ed abbiamo consigliato l'approvazione. Credo che bene importi di passare all'esame di ciascuna delle modificazioni, per conoscere se l'Ufficio centrale siasi bene o male apposto nel suo consiglio. Deciderà il Senato.

È temibile il pericolo delle sconcordanze, degli sconcerti, che si oppongono da quelli, che sono avversi a toccare un codice solo in qualche articolo? Ci allentana dal pericolo la natura delle modificazioni, che sono semplici ed agevoli; non trattandosi, come dissi, di novità di sistema o di principj, ma non più che di corollari delle precedenti riforme. Ci assicura la guida dello studio avveduto del Ministro proponente; abbiamo il soccorso di colleghi sommamente competenti; ond' anzi io ringrazio a nome dell'Ufficio centrale i senatori Auriti e Miraglia di quello che ci hanno prestato, e di quello che ci promettono. Infine mi concedano gli egregi avversari, che io confidi pure nella loro generosità, e spero che non sia per mancarci il loro aiuto nella discussione degli articoli, che sta per cominciare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pierantoni.

Senatore PIERANTONI. Signori senatori! Ieri io pronunciai un discorso con l'animo sereno e con l'abbondanza di affetto, che si suole sentire tra vecchi amici, che tornano a riunirsi dopo lunga separazione. (*Bene*).

Dall'assemblea fu notata questa nota serena della mia parola; anzi non vo' tacerlo, parecchi colleghi mi dissero: risparmiatela la vostra salute in avvenire, osservate lo stesso metro che non sempre qui usate.

Mi dispiacque che il mio amico, il senatore Auriti, avesse voluto rinvenire nelle mie parole l'intenzione di censurare una Commissione, della quale ignoravo i componenti e della cui opera, per rispetto agli ordini costituzionali, io non potevo prendere nota. Mi affrettai a diradare il suo dubbio; onde oggi, pur rendendo grazie al mio venerato amico, il senatore Tolomei, debbo rispondergli che tra i miei peccati non vi è quello di avergli voluto dispiacere. Poco fa egli ha detto: sento dispiacere che il senatore Pierantoni abbia aspramente censurato il decreto-legge del 1889. Ha voluto in parte discorrere come membro della Commissione. Invece io lo volevo ascoltare come lume ed ornamento di questa Assemblea.

Io abbandono la parte del suo discorso pronunziato come membro della detta Commissione. Attenendomi alle buone pratiche parlamentari, che non consentono neppure di riferire discorsi pronunziati in altra assemblea secondo la pratica inglese, e di leggere i brani dei discorsi pronunziati in altre sedute, gli risponderò per quello che ha detto nell'esercizio dell'ufficio di senatore. E perchè avrei dovuto leggere gli atti di consigli dati a ministri, quando fra i tre poteri, fattori delle leggi, il Ministero non ha bisogno di tutori, e non si deve nascondere dietro le spalle di collaboratori e di consiglieri?

Rimanendo nei limiti di questo disegno di legge, risponderò agli argomenti detti dagli onorevoli preopinanti.

Mi conforta il piacere di non essere solo tra gli avversari della legge, benchè spesso la solitudine abbia le sue gioie, i suoi incantesimi.

Ieri sperai un alleato nell'onor. senatore Deodati, oggi ne ho trovato un altro autorevole nel collega onorevole Pascale; osservo che gli stessi senatori, che hanno proposto emendamenti, pare che siano come *color che son sospesi*. Spessissimo la coscienza del giurista subordina il voto di una legge ad un principio, che egli stima fondamentale, e che ha voluto

incarnare in uno dei suoi emendamenti. È da vedere quale sorte toccherà a tali proposte.

Io parlai per un forte sentimento di dovere; osservo quanto fu utile la mia opposizione: la discussione generale sarebbe mancata, se avessi taciuto. Invece ha preso esca, favilla dalla mia parola.

L'onor. senatore Tolomei ha oggi affermato che si derogò alla regola delle competenze solamente per la diffamazione commessa mediante stampa: reato che fu demandato ad altra competenza. Si è dato vanto che si fosse soppresso l'art. 440, della vecchia procedura, che aveva qualcheda di arbitrario e di barbaro, *filologicamente* parlando. Il Codice diceva *correzionalizzazione*.

Egli da vecchio studioso del diritto, proclive a mantenere le sue convinzioni, ha detto che per la giuria non ha molta simpatia, perchè non è possibile distinguere il fatto dal diritto.

Non è qui luogo, e sarebbe opera vana, di ridiscutere l'istituzione dei giurati; è vecchio l'argomento della supposta indivisibilità, vecchio quanto l'istituzione medesima dei giurati.

Ma, onorevoli colleghi, il toccare alla libertà della stampa non è cosa facile, nè certamente si deve disconoscere che per quanto la diffamazione nei rapporti della vita privata suole essere cosa triste e dolorosa.....

Senatore AURITI. Domando di parlare.

Senatore PIERANTONI.... difficile torna il separare la privata dalla vita pubblica in coloro che esercitano i poteri costituiti.

I poteri pubblici hanno mestieri di sottostare al sindacato dell'opinione pubblica. È meglio l'eccesso della libertà che la quiete del servaggio. Io debbo ricordare che delle numerose proposte, che io feci in quest'aula quando si discusse sulle generali il disegno di Codice penale, una sola ne vidi entrare in quel Codice il diritto della *exceptio veritatis* anche contro i membri dell'assemblee legislative. Rivendico quella iniziativa legislativa, perchè io mi esposi sempre impavido allo strale della diffamazione, *telum inane ictu* per me!

Se si dovesse discutere una riforma della legge di procedura nei casi di diffamazione, io sosterrerei che i processi di diffamazione, come in altro stato popolare, si dovrebbero fare a porte chiuse, salva la pubblicità dell'udienza nel momento della pubblicazione della sentenza, per-

chè nei reati di sensibilità e di offesa all'onore questo avviene di anormale e di assurdo: che l'uomo o il cittadino che si lagna di una offesa la vede moltiplicata all'infinito. Infatti sotto la irresponsabilità della toga si accendono passioni e s'infliggono i maggiori dolori all'anima del querelante.

Quasi sempre l'offesa stampata del giornale non ha che la vita di un'ora, o cade a pastura di quelle combriccole di sfaccendati e di faziosi, che credono col nome dell'onestà di sopraffare la vita degli onesti. Invece cogli ordini nostri di procedura penale un giudizio di diffamazione, che si inizia in primo esame passando in appello per giungere alla cassazione, è la parola fugace, che diventa documento, che si ripete e si moltiplica come uno moltiplicato per centomila; è la pietra gettata dentro uno stagno, che muove le onde e moltiplica i cerchi dal centro alla periferia. (*Bene*).

Ma quello che sia di questa delicata materia, interrogando gli atti parlamentari che riferiscono le discussioni delle due Assemblee sul progetto di Codice, io provoco l'Auriti e il Tolomei a dirmi: se nel conferirsi al ministro guardasigilli la potestà di coordinare il disegno di Codice con i voti emessi dal Parlamento, si ascoltò un solo individuo, deputato o senatore, raccomandare la riduzione della competenza nel giuri.

Fortunatamente gl'italiani, che vissero i duri tempi delle oppresure e delle intolleranze, hanno ancora culto e riverenza per i presidi delle pubbliche libertà.

Essi spesso ricordarono che uno dei più grandi autori della redenzione italiana, il conte di Cavour morendo diceva: « Non toccate la libertà della stampa ». (*Bene*).

Questa è la prima risposta che ho dovuto dare all'onorevole preopinante. Nè gli mando buono il giubilo per il soppresso art. 440, col quale in casi rarissimi, e in vista di circostanze discriminanti e attenuanti, la sezione d'accusa poteva togliere alla competenza del giudice popolare alcuni reati per inviarne il giudizio al tribunale.

Questa potestà eccezionale era stata grandemente abusata, talchè da eccezione era quasi diventata regola. Il decreto legislativo stimò l'abuso come regola riconosciuta e mandò molti

reati, che erano di competenza dei giurati, alla competenza del tribunale.

E dirò di più. Mi saprebbe dire l'onor. Auriti e spiegare l'on. Tolomei, che io chiamai e torno a chiamare maestro, perchè sopra i suoi dotti libri feci i miei primi studi di ragione naturale, mi saprebbero essi dire: se imperando la legge di procedura penale del 1865, se un'ora prima del decreto del 1889, una supposta associazione di malfattori, come si volle ritenere un partito, che io combatterei a mano armata se scendesse ad atti, poteva temere il giudizio di un tribunale correzionale? Ecco onor. Tolomei una domanda nettamente formulata, la cui risposta domando alla sua illibata coscienza ed al suo sapere. (*Sensazione*).

E poichè egli ha voluto ripetere oggi che io volli fare aspra censura dell'opera della Commissione, mentre ieri avvertii il collega senatore Auriti che se avessi dovuto parlare a fondo di quel decreto-legge, avrei potuto rivelare non solamente la violazione delle regole della competenza, ma la violazione di altre preziose garantigie della libertà, dell'onore e della sicurezza dei cittadini, aggiungo altre prove dell'opera improvvida, affinchè il Senato e l'opinione pubblica si ergano giudici tra i nostri discordanti pareri.

Una legge, che commette un lavoro di *coordinazione*, non permetteva di derogare alle competenze. Fra tante cose che potrei aggiungere mi permetterò di chiedere ai vecchi magistrati, ai sapienti professori, che hanno sopra di me il vanto della maggiore esperienza raccolta dal più lungo tempo vissuto, se essi pensarono, quando commettevano ad altri i lavori di coordinamento, che si potesse supporre un grande detrimento delle garantigie recate all'ordine dei giudizi penali.

Ieri dimostrai come da noi non si fosse mai voluto ammettere il giudice penale unico di cui si vede l'esempio in Inghilterra, checchè ne abbia scritto teoricamente il Bentham con altri.

Beh è vero pertanto che il giudice unico inglese; è un grande notabile, un provvido protettore delle miserie umane, spesso un filosofo; conoscitore del cuore umano, sempre un giudice eletto che punendo esercita pure l'autorità benefica di prevenire le colpe. Se punisce; soccorre. Da noi il giudice penale unico è il pretore, ed io vi dissi ieri che il

pretore non può da sè solo far tutto e a dare sempre giustizia. La supplenza dei vice-pretori e degli uditori non adduce incorrotta giustizia. Non tutti i pretori hanno mente ed apparecchio al corretto uso dell'accresciuta giurisdizione.

Non è conforme al vero pertanto che i pretori possono applicare solamente due anni di arresto, e mi perdoni chi ieri interrompendomi disse questo, perchè egli errò. Secondo il Codice penale lo arresto fino a due anni è pena contravvenzionale; ma nel decreto legislativo nel 1889 la competenza dei pretori fu estesa a delitti, contro i quali può applicare due anni di detenzione. Ma lo ripeto, onor. Auriti: arresto e detenzione trovano quasi sempre la stessa immonda carcere.

Se questa è la verità, indicherò le tradite guarentigie, che prima vigevano.

Ricorderanno i miei illustri contradditori che nel tribunale correzionale si giudica colla norma della maggioranza. Tre sono i votanti, due voti adducono la condanna. In Corte d'appello, secondo gli autorevoli insegnamenti del *Niccolini* e di altri celebrati scrittori di procedura giudiziaria, la regola della parità dei voti è sanzionata: due contro due. Preziosa guarentigia era questa, perchè la parità dei voti si risolve a favore dell'appellante. È vero questo, onorevole Tolomei? (*Il senatore approva*).

Se due magistrati sono per l'assoluzione e due per la condanna, la parità dei voti dichiarava l'innocenza. Quale grande detrimento voi, che vi voleste appalesare autori del progetto di decreto, non avete portato a questa sana guarentigia della libertà, dell'onore, della vita e della proprietà del cittadino!

Molti, che prima erano giudicati dai tribunali e che appellavano alla Corte d'appello, avevano il vantaggio di sette giudicanti nei due stadi del giudizio e la protezione della parità di due voti. Oggi coloro che in prima istanza sottostanno al giudizio del pretore, magistrato unico, ed in appello ricorrono al tribunale, sottostanno all'esame di quattro giudici. In primo stadio un solo voto può essere la condanna; in appello possono essere condannati da due magistrati contro un solo (*Sensazione*).

Ora, chi di voi, onorevoli colleghi, può negare che, ricordate queste gravi innovazioni,

sia una superiore necessità giuridica di non ribadire con questa legge tali derogazioni al diritto pubblico nazionale, ma chiedere una sollecita revisione della procedura che rinnovi il processo e reintegri le smarrite garanzie?

E fate attenzione, o signori, che nel nuovo Codice si disdisse l'antica regola, che non permetteva di conferire al giudice grande latitudine nell'applicazione della pena, e proclamato il principio opposto, si esasperò la misura della repressione penale non senza strane anomalie.

Se io fui costretto a parlare oggettivamente del danno recato dal decreto legislativo del 1889, adempii un dovere superiore ad ogni umano riguardo.

Ne dovetti parlare per impedire che diventi diritto immutabile e che sia riaffermata dai poteri legislativi una condizione legale che stimo provvisoria. Imperciocchè da una buona riforma del Codice di procedura penale le menomate garanzie per l'onore, la libertà e la vita dei cittadini dovranno avere riparazione. Deliberata questa legge chi mai penserà più alla riforma della procedura penale?

Non volli muovere censura al ministro del tempo, della cui amicizia mi onoro; voglio invece impedire il maggior danno presente. Fu detto a ragione: l'aritmetica non è una opinione; e l'aritmetica riafferma l'errore, da cui furono tratti i collaboratori del ministro a sfornare il sistema giudiziario vigente. Nel Codice penale antico, lo dissi, vi era la tripartizione dei reati; erano tre i numeri fattori delle giurisdizioni. Nel sistema moderno bisognava dividere *tre per due*. Erano e rimasero giudici, il pretore, il tribunale e la giuria. Nell'opera di coordinamento si dovevano dare due numeri alla giuria; si doveva dividere il terzo numero tra il pretore ed il tribunale. Invece, perchè abbiamo inteso dire dall'onorevole Auriti che vi erano taluni, i quali avevano poca simpatia per la giuria, e l'onorevole Tolomei ha fatto palese il suo animo, che si fece in contrario? Nella divisione dei tre numeri si dette molto al pretore, molto al tribunale, e persino l'unità antica spettante al giurato fu ridotta a frazioni. (*Bene, sensazioni*).

Si acquetino dunque gli onorevoli Auriti e Tolomei, e pensino che chiunque qui dentro lavora per ricondurre l'istituzione alle origini

sue, come diceva il Machiavelli, fa opera umana e civile.

Tollerate che altri sieno discordanti da voi nelle opinioni, se un solo l'intento li muove, l'amore delle istituzioni, il desiderio di una buona incensurabile amministrazione della giustizia, fondamento dei Regni.

Detto così quanto per me di meglio all'improvviso si poteva, pronto sempre a rispondere a chicchessia, questo soltanto vo' dire che io non mi offendo della tentata confutazione dei miei discorsi. Anzi io penso che avendo deciso ragguardevoli colleghi a contrari discorsi io ne debba loro esprimere ringraziamenti, perchè misero in evidenza i miei argomenti con l'opera di combatterli.

Ed ora passo a rispondere a quanto ha detto il mio onorevole e caro amico, il senatore Manfredi. Egli ha parlato con rara cortesia, tanto a lui propria, rivelando l'antica fibra del patriota e del magistrato umanista.

Io comprendo la difficile condizione, in cui si trova un relatore dell'Ufficio centrale. Egli è un mandatario, il mandato è la legge dell'amicizia e della fiducia; il giureconsulto romano scrisse: *Fines mandati sunt custodiendi*. Ed egli ha moto bene adempiuto il suo mandato, perchè ha saputo toccare due note: quella del sentimento dell'umanità, che i nostri cuori accende, l'altra della prudenza e del tatto parlamentare. Egli ha osservato che il Senato non possa imporre limiti all'iniziativa delle leggi, la quale se spetta al Senato, spetta anche agli altri due fattori del potere legislativo.

Quando il Governo ci presenta una legge, sia essa organica, o in parte revisiva, il Senato deve esaurire la sua procedura. D'accordo. E chi mai può negar codesto? Ma la questione è diversa. La legge proposta si può rigettare, invitando il Governo a più larga riforma.

E se l'Ufficio centrale ha creduto necessario un controprogetto, perchè non ha fatto più corretto lavoro? Il relatore ha voluto negare l'infermità giuridica di questa legge, ha voluto coprirne la nuda povertà invocando precedenti parlamentari. Ricordò a difesa del parziale progetto che il Vigliani, nostro collega, presentò una legge sul carcere preventivo, che si censurò il disegno come una leggina, e che s'invocarono maggiori riforme; ma che pure un nuovo ministro di altra parte politica, raccolse

il lavoro del Vigliani, lo propugnò e gli diede il suo nome. Il nome ricordato è un nome caro a me più che ad ogni altro.

Ma, onor. Manfredi, i ricordi storici per essere d'insegnamento, debbono essere esatti. Ella ha commesso un errore di memoria, evocando la memoria di un uomo, ch'ella stimò molto e che a lei corrispose con larga virtù di stima e di amicizia. Ella di nobili spiriti, lo so, non sa coprire con il facile oblio la memoria di una tomba, e permetterà ch'io completi, e vorrà ascoltarla con lieto animo, la storia di quel periodo legislativo.

Egli è vero che il primo guardasigilli della sinistra parlamentare, andata al potere nel 1876, propugnò una legge separata sopra la libertà provvisoria; ma ella mi può insegnare che lo arduo problema della libertà provvisoria, ossia il carcere preventivo, è una parte della procedura penale che può stare da sè, poichè trattasi di sapere: se la società abbia o non il bisogno di tenere in custodia un uomo, per cui sta la presunzione dell'innocenza e in quali rarissimi casi, e con quali forme possa essere separato dal libero consorzio. Ella quindi può ricordare la legge singolare, del 1874 del Belgio, che conservando nelle maggiori linee la procedura penale francese, adottò una legislazione sull'oggetto a beneficio dei soli imputati, a discarico del bilancio dello Stato, il quale, mentre non ha danaro per l'istruzione nazionale, per gli asili d'infanzia, per la sanità, l'igiene, ne deve spendere a dovizia per le carceri, credendo di provvedere alla sicurezza sociale, mentre prepara una quantità di ribelli e di malfattori col carcere preventivo, che disonora ed impoverisce. Mentre in questa maniera eravamo andati tanto innanzi fino a discutere come fanno altri paesi la possibilità di una legge che dia l'indennità a coloro che ingiustamente abbiano sofferto il carcere preventivo, oggi si sacrifica la necessità d'impellenti riforme. Ma, onor. Manfredi, è mio dovere il ricordare che il ministro del 1876 pensò ad altre leggi singolari: staccò come legge a parte la liberazione condizionale dei detenuti dal disegno di Codice far cessare la continua postulazione pel dritto di grazia, il cui uso è poco temperato nei Governi parlamentari; pensò di correggere il rigore di eccessive condanne, quando si abbia la prova dell'emendazione del colpevole; volle sanzionare le re-

gole per ammettere la riabilitazione. Volle quell'uomo giusto e pio sostituire alla sorveglianza della pubblica sicurezza la istituzione della sospensione della pena che tanto giova alla sicurezza sociale, perfino presso la popolazione irlandese mossa da lotta secolare, economica e politica contro l'inglese oppressore.

Accanto a queste due leggi, che stimava urgenti il ministro Mancini ne presentò una terza, quella sui manicomi criminali: leggi tutte che potevano andare discusse a parte, perchè l'una spiega la sua azione al sorgere dell'azione penale, le altre agiscono al suo tramonto, dopo il giudizio, durante l'espiazione.

Ma ricorderà l'onorevole relatore che quel guardasigilli presentò in pari tempo un'altra legge per migliorare la sapienza giuridica delle nuove falangi di magistrati, ed un'altra per regolarne le promozioni. Mentre pensava di provvedere con queste innovazioni ai grandi guai dell'agglomeramento della popolazione nelle carceri, corrompente sè stessa per poi uscirne un giorno a minaccia della società, nello stesso tempo l'onor. Mancini non pensò mai di negare l'azione pienissima del potere legislativo e fece votare dalle due Camere il primo libro del Codice penale.

Queste sono verità storiche, alle quali richiamo il vostro intelletto e la vostra memoria, e che disdicono l'esempio pel fine, onde fu citato.

Certo, se ci fosse innanzi una legge seria emendatrice di quella sulla libertà provvisoria, nessuno più di me sarebbe corso innanzi alla Commissione, perchè in verità, l'ho detto ieri, la legge del 1876 produsse alcuni benefizi riducendo il numero degli imputati che dopo essere stati in carcere, sono prosciolti per inesistenza di reato; e maggiore restrizione si può introdurre nell'uso del carcere preventivo. Non dissi io forse ieri quali legislazioni straniere di Governi e Parlamenti prudentissimi danno materia ad imitazione? Ma il relatore, che in vero non può dimostrare i reali vantaggi che promette la legge, nè disdire quanto io ho dimostrato, per non mettere in avvertenza il Senato dell'opera inutile o dannosa che si fa, ha dovuto invocare la citazione direttissima, come la bandiera che deve coprire tutta l'altra merce di contrabbando. Egli ci ha esortato di aspettare l'epoca di maggiore riforma, ma di con-

tentarci del vantaggio immediato che offre la legge.

Se dovessi discutere le particolari disposizioni intorno la citazione *direttissima* o *diretta*, termini ferroviari (*ilarità*), mi sarebbe facile di provare che la legge dà pochissimo con una mano e subito la ritira con l'altra, perchè le poche disposizioni, che hanno parvenza di progresso, sono sempre abbandonate al prudente arbitrio del giudice istruttore.

A questo punto io citai l'autorità del mio amico, il senatore Tolomei, ricordandogli, non già quello che egli insegnò dalla cattedra (perchè bisogna pur riconoscere che il professore spesso è l'uomo che deve indicare radicali riforme, tener feconda nell'animo dei giovani la fiamma dell'ideale, mentre all'assoluta dimostrazione del diritto, si accoppia poi l'arte dell'applicazione, ma io ricordava il *Giornale delle leggi* di Genova, in cui il Tolomei, che non ancora aveva acquistata potestà legislativa, prendendo in esame le domande di riforme che i procuratori generali ed i presidenti della Corte d'appello facevano, scriveva: « non vi è magistrato, giurista, che possa con fondate ragioni contrastare i tanti desiderî, che sono desiderî dell'umanità, la soddisfazione dei quali è simbolo di vero inciviltamento ». E quali erano questi desiderî? Quelli che io ricordai di non essere nella legge, ossia: 1° la riduzione del carcere preventivo a rigorosa necessità; 2° la riduzione del processo inquisitorio a brevissima durata; 3° l'introduzione della difesa nel processo inquisitorio, specialmente per la ricerca della *prova* generica; 4° la restituzione e l'aumento della competenza del giuri; 5° la restituzione delle guarantee nel collegio de' giudicanti; 6° la riforma del pubblico ministero. E non dico altro, mentre in teoria l'onor. Tolomei chiedeva ancora più: per esempio, la difesa per l'imputato dal momento dell'arresto (*Cenni di assenso del senatore Tolomei*). Ella mi fa cenno di sì (*Ilarità*), ma ella nulla ha chiesto all'Ufficio centrale, benchè sia diritto delle minoranze di fare controprogetti o proporre aggiunte ed emendamenti.

Io vorrei operoso e militante l'ingegno, la competenza speciale di ciascun senatore. Non vi è tempo da perdere per chiedere quelle riforme, quei miglioramenti sociali, che noi pro-

mettemmo, non nei simposi elettorali, ma per oracolo della nostra coscienza.

Così, o signori, ho risposto ai due preopinanti. Potrei dire tante altre cose; ma me ne astengo. Solo debbo rivolgere una parola all'onor. mio amico il senatore Deodati. Io lo saluto per essersi trovato con me d'accordo; non è la prima volta che noi unisce questa medesimezza d'idee: tuttavia, se ho ammirata la sua diagnosi, non approvo il rimedio da lui proposto.

Egli terminò col proporre che si potrebbe riparare all'inconveniente deplorato da me e con bellezza di parole ed autorità di esperienza riaffermato dall'onor. senatore Pascale, proponendo un articolo aggiuntivo che darebbe mandato al potere esecutivo di ricoordinare il Codice di procedura colla legge dei giurati, con quella della Cassazione, con l'altra per la libertà provvisoria, con tutte le altre disposizioni ed in fine col famoso decreto del 1889.

Onor. senatore Deodati, ella sa che il mandato di riordinare in una tante leggi è un vero mandato di delegazione di potere legislativo.

Sa che cosa è successo due o tre volte in simiglianti, anzi in minori lavori?

Quando una legge fu votata dalle due Assemblee sotto la condizione che il potere esecutivo farebbe di più leggi un testo unico, avvenne che i coordinatori aggiunsero alla legge quello, che un ramo del Parlamento non aveva pensato e che l'altro ramo non aveva voluto.

Alcuni cittadini corsero innanzi ai tribunali per far dichiarare che le disposizioni legislative non volute dai due rami del Parlamento non hanno impero di leggi: ma la Cassazione rispose che di questa incostituzionalità non se ne dovesse occupare il potere giudiziario, ma il potere legislativo.

Due giudicati della Cassazione hanno proclamata questa regola: debbono i danneggiati esercitare il diritto di petizione. Ma perchè? Può il Parlamento distruggere la cosa giudicata? No. Deve emendare una legge, che uscì dal cervello del potere esecutivo? Che vantaggio ne avranno i reclamanti?

Ricorrendo ai poteri legislativi si potrà fare il bene dell'avvenire, ma non si vedrà reintegrato il diritto offeso.

Io lo dichiaro a viso aperto: comprendo che possa parere a molti bella la fiducia ottenuta dai

ministri, e che altri possano esser vinti dall'ambizione di compilare leggi, delle quali discoprono la sapienza ai Parlamenti. Un abisso ci separa. Io stimo più i Parlamenti che le Commissioni e i ministri. Ma sopra questi appositi sentimenti lo Statuto imperi. Esso dichiara leggi quelle, che sono discusse, deliberate dai due rami del Parlamento e sanzionate e pubblicate dal Re; e ferma la procedura parlamentare. Io obbedisco al patto nazionale.

Del rimanente questa discussione, onor. signor ministro Ferraris, avrà le sue virtù, le sue utilità: ma ancora una volta serve alla logica delle mie opinioni. Io promisi l'uso della iniziativa parlamentare per chiedere la formazione di un Consiglio di revisione e di preparazione delle leggi: più ella confesserà l'impotenza del Ministero e delle assemblee a deliberare leggi di revisione, più raccomanderà l'istituto, che ho nella mente, e che sarebbe il conforto della mia vita politica lasciando oltre la tomba un ordinamento che potrà salvare la patria da leggi mal preparate e poco promettenti.

Ed ora parli altri, se lo crede (*Bene*).

PRESIDENTE. Vista l'ora tarda ed essendovi altri due oratori iscritti, rimanderemo il seguito della discussione alla seduta di domani.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani:

I. Relazione sui titoli di nuovi senatori.

II. Interpellanza del senatore Vitelleschi al ministro della pubblica istruzione sopra l'esportazione di un quadro e sopra quello che il Governo intende di fare per risolvere la questione delle gallerie.

III. Discussione del seguente progetto di legge:

Modificazioni ad alcune disposizioni del Codice di procedura penale riguardanti la citazione direttissima e la citazione diretta, i mandati di comparizione e di cattura, la conferma e la revocazione dei mandati di cattura, la libertà provvisoria, le ordinanze e le sentenze istruttorie di non farsi luogo a procedimento penale e i giudizi di appello. (*Seguito*).

La seduta è sciolta. (ore 5.10).